

## Vigilanza

È di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita anche tramite le Camere di Commercio.

## Sanzioni

- il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI di I categoria non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza è punito con sanzione amministrativa da €7.746 a €46.481
- il rivenditore che pone in commercio DPI di I categoria privi della marcatura CE è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €2.582 a €15.493

**La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità, nonché le istruzioni e le avvertenze degli occhiali da sole prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana.**



Elaborato a cura di



Camera di Commercio  
Roma

[www.rm.camcom.it](http://www.rm.camcom.it)

**Area VI** - Servizio Ispezioni e  
Prevenzione Sicurezza Prodotti

Via Capitan Bavastro, 116  
00154 Roma  
[t] +39 06 52082909-2810  
[fax] +39 06 52082803 [w]

## Occhiali da Sole. Normative e Obblighi nella Comunità Europea

D. Lgs. 475/1992 (decreto  
attuativo della direttiva 89/686/  
CEE del Consiglio del 21  
Dicembre 1989)



# Definizione di Occhiali da Sole

**Gli occhiali da sole sono classificati tra i “dispositivi di protezione individuale (DPI)” di prima categoria, e rappresentano dispositivi di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.**

**Nel progettarli si deve presupporre che la persona che usi tale DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne danno, la progressiva verifica di effetti lesivi.**

**Gli occhiali da sole devono:**

- prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio, assorbendo o riflettendo la maggior parte dell'energia irradiata nelle lunghezze d'onda nocive, senza perciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile (400 nm-700 nm circa), la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori
- limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore; (se necessario devono essere trattati o dotati di dispositivo che evita la formazione di vapore)
- avere lenti che non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà in condizioni di impiego prevedibili
- essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle

condizioni prevedibili di impiego

- essere costruiti in modo tale da risultare leggeri e solidi, sì da poter essere messi il più comodamente possibile dall'utilizzatore, nella posizione appropriata e restarvi durante il periodo necessario e prevedibile d'impiego
- non devono deteriorarsi o perdere la loro proprietà per effetto dell'irraggiamento emesso in condizioni di impiego prevedibili
- ogni esemplare emesso sul mercato deve essere caratterizzato dal numero di grado di protezione, cui corrisponde la curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione

## Soggetti coinvolti

**Il rivenditore: semplice distributore del prodotto al dettaglio e/o all'ingrosso**

- deve fornire obbligatoriamente occhiali che siano corredati di marcatura CE e accompagnati da nota informativa.
- ha l'obbligo di non rimuovere dall'occhiale per nessun motivo la nota informativa.

**Il fabbricante: colui che produce/importa il dispositivo di protezione**

- deve apporre la marcatura CE, assumendosi così la responsabilità che il dispositivo sia conforme alle norme armonizzate
- deve conservare a disposizione dell'autorità di controllo la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica
- rilasciare la nota informativa

## Etichettatura

**La marcatura CE**

- deve essere posta sugli occhiali o sull'imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. Così il fabbricante attesta la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa specifica (D. Lgs. 475/1992).
- deve rispettare le proporzioni indicate negli allegati al D. Lgs. 475//1992 e i diversi elementi della stessa devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

**La nota informativa, rilasciata dal fabbricante e redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario deve indicare:**

- categoria del filtro solare (da 0 a 4 a seconda delle condizioni di illuminazione)
- tipo di filtro solare (es. fotocromatico, polarizzante o degradante)
- classe ottica (1° o 2°, in base alla qualità ottica della lente)
- istruzioni di impiego, pulizia e manutenzione
- denominazione e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea

